

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 10 novembre 2015)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: SANDRO BISONNI

sulla proposta di legge n. 16

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 26 ottobre 2015

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2013, N. 6 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 16 novembre 2015)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 16/2015 concernente "Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale)", nel testo presentato dalla Giunta regionale;

Udita la proposta del relatore Cesare Martini nella seduta n. 17 del 16 novembre 2015;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

Il Vice Presidente
(Liana Serrani)

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge oggetto del presente parere stabilisce una proroga per l'espletamento delle procedure di gara fino al 31 dicembre 2016.

Con riferimento alla materia si segnala che il CAL nella seduta del 26 settembre 2014 aveva già espresso parere negativo sullo schema dei documenti di gara. Sull'argomento la Giunta regionale non è formalmente reintervenuta, quindi, questo Consiglio delle autonomie locali non ha notizia che siano state risolte le problematiche riguardanti lo schema dei documenti di gara per i prossimi affidamenti.

D'altra parte il quadro giuridico nazionale e quello che sta accadendo in altre regioni, dà un quadro incerto sotto il profilo giuridico e complesso sotto il profilo della definizione di schemi, documenti e procedure di affidamento. Con riferimento alla normativa europea si precisa che il reg. 1370/2007 prevede il termine ultimo per le procedure di affidamento con gara fissato al 3 dicembre 2019; si precisa, inoltre, che la normativa europea prevede la modalità di gara a doppio oggetto.

Le autonomie locali devono tutelare anche i valori degli asset delle aziende pubbliche e delle reti in conformità alle norme di legge ed alle disposizioni dell'ART (Autorità regolazione trasporti); anche questo aspetto ha profili di legittimità e di diverso interesse per gli enti locali in quanto hanno l'obbligo di valorizzare il proprio patrimonio anche quando questo è costituito da partecipazioni in aziende pubbliche.

Nei lavori effettuati dalla Giunta Regionale non si è più approfondita la modalità di affidamento a norma dell'articolo 20 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1998 riguardanti le società miste che, invece, costituisce una modalità ancora valida tanto è che in questi giorni nella Regione Veneto si stanno svolgendo delle procedure di affidamento con gara a doppio oggetto. A tal fine è necessario che la Regione Marche reintroduca tale modalità di affidamento.

È quindi opportuno che la Regione Marche faccia un'analisi completa, comparata, sotto il profilo giuridico e delle modalità di affidamento delle gare e dei tempi di proroga con quanto stanno facendo anche le altre regioni italiane e non prenda una posizione solitaria e affrettata.

Quanto sopra premesso, si osserva, si rileva e si chiede:

- 1) un maggior termine di proroga;
- 2) la definizione di documenti di gara e la previsione di tutte e due le modalità di affidamento ad unico oggetto e a doppio oggetto, anche mediante modifica delle leggi regionali di riferimento;
- 3) la definizione dei costi standard così come stabiliti dall'articolo 17 del d.lgs. 422/1997 che li prevede come elemento obbligatorio del contratto di servizio;
- 4) la revisione della l.r. 6/2013 in ordine alla riclassificazione dei servizi urbani in servizi extraurbani nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, in quanto sia sotto un profilo tecnico, sia sotto un profilo organizzativo, la riclassificazione da servizio urbano a servizio extraurbano (frequenza delle corse, immatricolazione dei mezzi, allestimento dei mezzi, ecc.) è problematica e inattuabile oltre a togliere autonomie locali garantite dal TUEL.

Per tutto quanto analizzato nel presente documento, il sottoscritto relatore propone al CAL di

ESPRIMERE

parere contrario alla proposta di legge n. 16/2015, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 'Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale)'.

Il Relatore
(Cesare Martini)

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale) le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione di questa legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 6/2013)

Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico